

di sovvenzione chilometrica da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio. »

L'onorevole Marazzi propone la soppressione del secondo paragrafo di questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

Marazzi. Il secondo paragrafo, che io propongo di sopprimere in questo articolo, dovrebbe essere trasportato negli articoli aggiuntivi, affinché serva a meglio chiarire che gli enti interessati, quando vi concorra il proprio interesse, possono dare sussidi, tanto alle ferrovie economiche, quanto alle tranvie.

Mi riservo quindi, agli articoli aggiuntivi, dove si ripropone questo comma, di dire qualche parola sull'argomento.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Marazzi?

Gianolio, relatore. Trattandosi di una trasposizione e nulla più, la Commissione non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Allora si sopprime il secondo paragrafo che farà oggetto di articoli speciali.

Pongo a partito il primo paragrafo dell'articolo 17.

(È approvato).

« Art. 18. Nell'atto di concessione saranno determinati, sopra la proposta del concessionario, la quantità e il tipo di materiale mobile, di cui dovrà essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei capitolati verranno stabiliti per ciascun caso la velocità dei treni, il numero dei veicoli in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni vevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni. »

L'onorevole Casana, al secondo periodo di questo articolo, propone questo emendamento:

« Nei capitolati verranno stabiliti per ciascun caso la velocità dei treni, le cautele necessarie per i tratti a sede promiscua il numero dei veicoli, ecc. come nel progetto della Commissione. »

L'onorevole Casana ha facoltà di parlare.

Casana. La sola aggiunta compresa in questo mio emendamento consiste nelle parole le quali ammettono che nei capitolati saranno stabilite le cautele necessarie per i tratti a sede promiscua. Sembra a me che si potrebbe

perfettamente mantenere l'inciso aggiunto a questo articolo, in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Presidente. Anzi mi pare che, non essendosi insistito negli emendamenti all'articolo 15, questo emendamento non abbia ragione di esistere.

Casana. Ha ragione; non insisto.

Presidente. L'onorevole Marchiori ha facoltà di parlare.

Marchiori. Volevo domandare solo un chiarimento.

È ammesso che per le ferrovie economiche concorra il sussidio dello Stato. Credono il Governo e la Commissione che le tariffe, almeno le tariffe massime, nel caso che il sussidio governativo sia concesso, debbano essere approvate dal Governo? Domando una spiegazione.

Gianolio, relatore. Certamente. La legge dei lavori pubblici si riferisce ad una data forma di ferrovie. Si ammise altre volte che si potesse scostarsi in alcune parti da questa legge, lasciando modo di fare delle ferrovie meno costose. Ora, con questo disegno di legge si deroga bensì ad alcune poche disposizioni di questa legge; ma per tutte le altre parti la legge rimane in vigore. È dunque certo che il Governo, che dà le concessioni, ha il diritto di stabilire le tariffe.

Marchiori. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, che credo siano consoni al pensiero dell'onorevole ministro.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Non solo consento con la Commissione, ma osservo che, siccome le concessioni in questi casi si fanno congiuntamente dai ministri dei lavori pubblici e del Tesoro, udito il Consiglio dei ministri e dopo lunghe pratiche, è necessario di stabilire il massimo.

Faccio però una riserva, cioè che nel caso di ferrovie economiche costrutte senza il sussidio vi potrebbe essere maggiore larghezza, poichè sarebbe un bene pel paese che potessero costruirsi ferrovie economiche senza sussidio di sorta.

Gianolio, relatore. Speriamolo.

Presidente. Non esendovi altre osservazioni, metto a partito quest'articolo 18.

(È approvato).

« Art. 19. Compatibilmente con la sicurezza dell'esercizio si potranno ammettere le fermate in binario corrente, anche senza fabbricati,